



29/12 CP
con 1309F

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale

nella seguente composizione

- dott. Alessandro Farina - Presidente
- dott. Roberto Colonnello - giudice
- dott. Serena Papini - giudice relatore

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato COLLIVA EDILIZIA SRL e PROGETTI E COSTRUZIONI SRL in qualità di assuntore;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di cui all'art. 160 L. Fall.;
letta la documentazione allegata al ricorso e la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
viste le integrazioni apportate alla proposta in data 3.5.2013 e 26.7.2013,
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori;
ritenuta ammissibile la domanda;
visto l'art. 163 L. Fall

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della COLLIVA EDILIZIA SRL con sede in Santo Stefano magra (Sp) Via Arenelle n. 11 e della PROGETTI E COSTRUZIONI SRL con sede in Santo Stefano magra (Sp) Via Arenelle n. 11 in qualità di assuntore

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Serena Papini;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18.10.2013 ore 9.30;
stabilisce il termine di giorni dieci prima dell'udienza per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

Il commissario giudiziale comunicherà ai creditori che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti inviati in cancelleria o presso lo studio del commissario giudiziale per lettera a mezzo posta, o per telegramma, o via telefax, o tramite posta elettronica certificata, o ivi depositati personalmente dai creditori (che a tal fine devono essere identificati con valido documento di riconoscimento), saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.fall. da parte del commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale comunicherà altresì ai creditori che coloro che non hanno esercitato il voto potranno far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'udienza dell'adunanza.

In mancanza essi saranno ritenuti consenzienti e come tali saranno considerati al fini del computo della maggioranza dei crediti.

NOMINA


commissario giudiziale il dott. Cesare Pini

FISSA

il termine di giorni quindici dalla notificazione del presente decreto per il deposito della somma di € 100.000,00, mediante le forme prescritte per i depositi giudiziari, che si presume necessaria per l'intera procedura.

La Spezia, 2.8.2013

Il Presidente
Alessandro Farina



in cancelleria il 7/8/13

Il commissario giudiziale
del Tribunale di Spezia
